



Commissario di Governo delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia



**Servizi tecnici di ingegneria e architettura per le prestazioni di
progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014 - 2020
assegnate ai Patti per lo sviluppo (c.d. Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia)**

Lotto n. ____ « _____ »

In Comune di _____ (provincia _____)

Schema di Contratto disciplinare di incarico

**recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura per le prestazioni di progettazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico individuati a valere sulle risorse FSC 2014 - 2020 assegnate ai
Patti per lo sviluppo (c.d. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia)**

Lotto n. ____ « _____ »

in Comune di _____ (Provincia di _____)

ai sensi degli articoli 23, commi 7 e 8, 24, commi 5 e 6, e 157 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Repertorio n. _____ dell'anno 2019

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ (____/____/____),
avanti a me _____, in qualità di
_____ del _____, ufficiale rogante autorizzato
alla redazione dei contratti pubblici ai sensi del _____,

senza la presenza di testimoni, con l'accordo delle parti, ai fini dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono comparsi:

- il signor _____, in qualità di _____, del **Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia**, che agisce in nome e per conto dello stesso Commissario, con sede in 70126 - BARI, via Gentile, 32 (codice fiscale 93394550722), di seguito denominato semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- il signor _____, in qualità di rappresentante legale di _____, con sede in _____ - _____, Via _____, _____, (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico affidatario**», il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____, in solido con i seguenti mandanti:
 - _____ (codice fiscale _____), _____;
 - _____ (codice fiscale _____), _____;

per le generalità dei quali si rinvia all'atto di mandato sopra citato;

Premesso

- a) che con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quinta serie speciale, n. ____ in data _____ 2019, è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto») e che è qui richiamata la documentazione connessa (Disciplinare di gara), presupposta e conseguente (determinazione a contrattare, allegati alla documentazione, dichiarazioni del Tecnico affidatario, risposte ai quesiti formulati durante il procedimento, offerta tecnica ed economica dello stesso Tecnico affidatario);
- b) che con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio _____ n. ____ del _____ 2019, è stata disposta l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto ai sensi del Codice dei contratti;
- c) che l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del __, __% (_____ euro e _____ centesimi ogni cento) sul prezzo corrispettivo;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente al lotto n. _____ del Bando di gara di cui in premessa;

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi oggetto del presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - a) Progettazione definitiva (sezione b.II del Decreto tariffe);
 - b) Progettazione esecutiva (sezione b.III del Decreto tariffe).

Art. 3. (Obblighi)

Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. Il Tecnico affidatario è tenuto, altresì, ad assicurare la partecipazione agli incontri periodici di coordinamento che si terranno, presso la Regione Puglia, al fine di fornire ai progettisti utili indicazioni operative e concordare le procedure per la verifica dei progetti e la successiva validazione ed approvazione.

Art. 4. (Determinazione e modalità di erogazione dei corrispettivi)

L'importo del corrispettivo è pari a € _____ (in lettere _____) determinato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara pari al _____ % del prezzo indicato nel Bando di gara.

Il corrispettivi saranno erogati al verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	acconto	condizione
I	20%	Firma del contratto
II	40%	All'approvazione del progetto definitivo
III	40% (saldo)	All'approvazione del progetto esecutivo

Art. 5. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati come segue:

Fasi	Fasi di progettazione	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni
b.II)	Progettazione definitiva	____ (_____)
b.III)	Progettazione esecutiva	____ (_____)

Art. 6. (Progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.
2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione committente e dal progetto di fattibilità.
3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 13, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:
 - a) autorizzazione storico architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2005;
 - b) verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti da quest'ultima;
 - c) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - d) autorizzazioni di natura idrogeologica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera l), del d.P.R. n. 380 del 2001; di natura sismica di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001; di natura forestale; come previsto dalla legislazione statale e regionale applicabile;
 - e) autorizzazioni di competenza delle Autorità di bacino, ove richieste;
 - f) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle strade (statali, regionali e provinciali) o della rete ferroviaria, ove richieste;
 - g) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle reti tecnologiche (fognature, reti elettriche e telefoniche sia sotterranee che aeree ecc.), ove richieste.

5. La relazione geologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, quale attività esclusiva non subappaltabile, sarà redatta dal geologo individuato dal Tecnico affidatario in fase di gara, dott. _____.

Art. 7. (Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.
2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire la progettazione definitiva di cui all'articolo 8 e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:
 - a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l'eventuale omissione di elementi di quest'ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;
 - b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omissivo, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all'articolo 8, comma 4, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissione dei predetti atti di assenso.

Art. 8. (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione:
 - a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto, in conformità all'allegato XVI del medesimo decreto.
2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, qualora egli stesso non sia in possesso di tale qualifica.

Art. 9. (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione)

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.
2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
 - a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;
 - b) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;
 - c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
 - d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;
 - e) l'espressione di pareri non vincolanti:
 - alle eventuali proposte di modifiche e varianti progettuali che dovessero intervenire nella fase esecutiva;
 - in relazione ad eventuali riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione;
3. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto e, a tale scopo, è disposta l'assicurazione di cui all'articolo 29.
4. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:
 - a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
 - b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte

dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 16, in proporzione all'entità delle modifiche.

5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

Art. 10. (Prestazioni specialistiche incluse nella progettazione)

1. Prestazioni di natura paesaggistica di competenza degli architetti sono relative all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento, alla modellazione, alla compatibilità paesaggistica e alla minimizzazione dell'impatto ambientale dell'intervento.
2. Prestazioni di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali, per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente agrario e forestale, delle colture in atto, del suolo arborato o comunque interessato dalla vegetazione.
3. Prestazioni di natura archeologica di competenza degli archeologi, con relativi accertamenti dell'interesse o del mancato interesse archeologico, con i rapporti con gli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali competenti in materia di archeologia e ai relativi adempimenti imposti da questi ultimi.
4. Le prestazioni comprendono altresì, a titolo indicativo ed esemplificativo, tutte le indagini, i sondaggi, i rilievi in sito, anche di natura invasiva e anche con l'ausilio delle necessarie attrezzature, e ogni altro adempimento necessario:
 - per la redazione di tutte le relazioni specialistiche integranti la progettazione, comprese le relazioni geologica, idrogeologica, idraulica, geomorfologica, geotecnica;
 - per l'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale e nell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale.

Art. 11 (Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezziario indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezziario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale

precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.

2. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
 - a) paragrafo 2.5 (Specifiche tecniche del cantiere) dell'allegato del decreto 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nei limiti della sua compatibilità;
 - b) decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) in materia di aspetti sociali;
3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitatamente a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica del Tecnico affidatario. I criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omessi, qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previa assenso del RUP.

Art. 12. (Proprietà legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.
3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.

Art. 13. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. Ove previsto dall'offerta tecnica di cui all'articolo XX, comma XX, la progettazione deve avvenire in maniera integrata mediante l'uso del Building Information Modeling (BIM) e con i criteri strutturati del Work Breakdown Structure(WBS)secondo quanto previsto dall'Offerta del tecnico affidatario.

2. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 4 (quattro) copie, debitamente sottoscritte. Ulteriori copie richieste dovranno essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.
3. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Art. 14. (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivino a carico del Tecnico affidatario.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

Art. 15. (Assicurazioni del progettista)

1. I progettisti affidatari sono dotati di assicurazione di responsabilità civile professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, in particolare:

_____ polizza n. _____, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, con specifico addendum;

Art. 16. (Garanzia definitiva)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario ha stipulato una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, polizza n. _____ in data _____, con validità fino al _____, per importo garantito di euro _____.
2. La garanzia di cui al comma 1 è stata acquisita in originale e allegata agli atti.
3. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto della garanzia definitiva di cui al comma 1 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

Art. 17. (Penali)

Il ritardo nella consegna delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi per ogni giorno di ritardo. Qualora a causa del mancato possesso dei requisiti dichiarati dal Tecnico affidatario in sede di gara, non sarà possibile perfezionare e rendere efficace l'aggiudicazione, il presente affidamento si riterrà privo di efficacia *ex tunc* e nessuna pretesa potrà essere vantata dal tecnico affidatario nemmeno in ordine al mero rimborso delle spese sostenute.

Art. 18. (Risoluzione e recesso)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente, per motivate ragioni, risolvere o recedere unilateralmente, l'affidamento del servizio dandone immediata preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima, con nota raccomandata o PEC.
2. E', altresì, facoltà dell'Amministrazione committente risolvere o recedere dall'affidamento del servizio se il Tecnico affidatario non partecipa obbligatoriamente agli incontri programmati o convocati dal Committente.

Art. 19. (Spese a carico dell'appaltatore)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
3. Le spese complessive relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario in misura proporzionale all'importo a base di gara del lotto aggiudicato, importo complessivo presunto € 5.000,00 (da ripartire proporzionalmente tra i 16 lotti)..

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dal _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da ing. Raffaele SANNICANDRO ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 17, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dal _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

